



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Forlì - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio composto dai Magistrati Sigg.ri:

<b>DOTT. ALBERTO PAZZI</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT. FRANCESCO CORTESI</b>	<b>Giudice</b>
<b>DOTT. BARBARA VACCA</b>	<b>Giudice</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. R. G. 3196/2008

Promossa da :

\_\_\_\_\_, ivi residente

in piazza Plauto n. 46,

\_\_\_\_\_, ivi residente

in piazza Plauto n. 46, entrambi elettivamente domiciliati in Forlì presso e nello studio degli Avv. Lozupone Giuseppe e Bassi Emanuela che li rappresenta e difende.

**ATTORI**

**CONTRO**

**IL CASO.it**

**CASSA DI RISPARMIO** \_\_\_\_\_ **SPA**, con sede in piazza

\_\_\_\_\_, p.iva \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata in Forlì, presso e nello studio degli Avv. Alberto Gomellini e Giuseppe Sanna (st. Avv. \_\_\_\_\_) che la rappresenta e difende.

**CONVENUTA**

N. 17/10 Sent.

N. 40/10 Cron.

N. 14/10 Rep.

Oggetto:  
Societas  
Ordinaria

Spedita il: 15.12.09

Decisa il: 15.12.09

Depositata il:

20.1.10

MINUTA  
DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA  
IL 30.12.09

IL FUNZIONARIO DI  
CANCELLERIA  
Dott. Sanna Spada

*C. Sanna*



In punto a : Contratti bancari.

### **Conclusioni dell'attore**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa fissazione dell'udienza di discussione ex artt. 8-12 e segg. D.Lgs. n. 5/2003, ad integrale accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata per le motivazioni e causali indicate in atti la responsabilità dell'ente convenuto, così giudicare:

#### **In via principale:**

dichiarare la nullità – ex art. 23 TUF – del contratto “Quadro” per inosservanza della forma scritta del medesimo e, conseguentemente condannare la Banca alla restituzione dell'importo investito nei titoli argentini pari ad euro 36.151,98.

### **IL CASO.it**

#### **In via subordinata:**

risolvere il medesimo contratto “Quadro” per violazione degli impegni di natura “contrattuale” presi con la sottoscrizione del medesimo contratto e violati dalla Banca successivamente alla sua stipulazione, ovvero in sede di trattative e di successiva esecuzione dei singoli ordini d'acquisto e, conseguentemente, condannare la Banca alla restituzione dell'importo investito nei titoli argentini pari ad euro 36.151,98.

#### **Ancora in via subordinata:**

dichiarare la nullità – ex art. 28, comma b), Reg. Consob n. 11.522/98 – del rapporto Banca-clienti per mancata sottoscrizione e consegna di un valido “documento sui rischi generali degli investimenti” e, conseguentemente condannare la Banca alla restituzione dell'importo investito nei titoli argentini pari ad euro 36.151,98.

#### **Ancora in via subordinata:**

annullare – ex art. 1429 c.c. – il singolo ordine d'acquisto dei titoli argentini concluso dagli attori a causa di (loro) errore essenziale riconoscibile dovuto al mancato trasferimento da parte della Banca in capo agli stessi di tutte le informazioni su emittente e titolo in possesso dello stesso Istituto e, conseguentemente, condannare lo stesso alla restituzione dell'importo investito nei titoli argentini pari ad euro 36.151,98.

#### **Ancora in via ulteriormente subordinata:**

*Carbotta*

condannare la Banca al risarcimento dei danni patiti dagli attori pari ad euro 36.151,98 a titolo di responsabilità pre-contrattuale per aver quest'ultima violato, con il proprio grave inadempimento, precisi doveri d'informazione dei clienti e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento.

**Infine, in via subordinata:**

condannare la Banca al risarcimento dei danni patiti dagli attori pari ad euro 36.151,98 per avere quest'ultima violato i principi generali di cui agli artt. 1337, 1338 e 1375 c.c., concernenti l'obbligo per la stessa di comportarsi secondo buona fede sia nella fase, preliminare, delle trattative pre-contrattuali, sia nella fase successiva di esecuzione dei contratti ormai perfezionati.

### **IL CASO.it**

- In tutte le ipotesi, con rivalutazione della somma liquidata dalla data di sottoscrizione del contratto, nonché con gli interessi legali dalla domanda al saldo, oltre i danni da mancato investimento degli importi e i danni morali e biologici conseguenti al comportamento gravemente illegittimo della banca, da liquidarsi in via equitativa.
- Con riserva di ogni ulteriore, deduzione, produzione e richiesta istruttoria all'esito delle difese avversarie.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprese spese generali di studio, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

*CP*



### Conclusioni del convenuto

“Piaccia all’On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda e ragione disattesa,

### **IL CASO.it**

- 1) In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di procedibilità per rinuncia convenzionale, da parte degli attori, alle azioni dedotte in giudizio;
- 2) nel merito, in via principale: respingere le domande avversarie tutte, siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate e prescritte, per le ragioni sopra esposte;
- 3) In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione del contratto, si chiede la riduzione della quantificazione del danno per i motivi di cui in narrativa.
- 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

*Carrazz*

## Motivi della decisione in fatto e in diritto

, nell' introdurre il presente giudizio, hanno chiesto in via principale che sia dichiarata la nullità *ex art. 23 T.U.F.* del contratto quadro per inosservanza della forma scritta del medesimo, con la conseguente condanna dell' istituto di credito convenuto alla restituzione dell' importo investito in titoli argentini con l' operazione perfezionata in data 17.2.1998.

E' opportuno in primo luogo rilevare l' infondatezza dell' eccezione di inammissibilità o improcedibilità della domanda a seguito dell' adesione di  
al giudizio arbitrale internazionale  
promosso presso l' ICSID.

I signori                    infatti prima di introdurre la lite hanno provveduto a revocare il mandato conferito in favore dell' associazione Task Force Argentina (TFA), dandone comunicazione alla mandataria, all' istituto di credito convenuto in questa sede e allo studio legale incaricato di aderire alla giurisdizione del tribunale arbitrale dell' ICSID (doc. 5, 6, 7 e 8 di parte attrice).

### **IL CASO.it**

Per di più il mandato conferito non prevede alcuna rinuncia da parte dell' investitore a promuovere un' azione nei confronti dell' intermediario che procurò l' acquisto dei titoli, il quale è rimasto estraneo all' accordo negoziale. Pertanto, in assenza di alcuna pattuizione con cui le odierne parti abbiano convenuto direttamente fra loro l' improcedibilità dell' azione in mancanza di una preventiva rinuncia da parte dei sig.r                    al giudizio arbitrale internazionale promosso presso l' ICSID, l' unica conseguenza della mancata preventiva rinuncia agli atti dell' arbitrato consisterebbe al più nell' impossibilità per gli attori di giovare di un eventuale esito favorevole dello stesso.

*Abate*

La Cassa di Risparmio ██████████ s.p.a., all' interno della sua prima memoria di replica, ha sostenuto che ... in data 25 giugno 1992 aprirono un rapporto di conto corrente a cui erano collegati un dossier titoli e due distinte rubriche

Non vi è prova tuttavia, stando alla documentazione in atti, che il contratto quadro che regolava l' attività di intermediazione finanziaria sia mai stato perfezionato per iscritto.

### **IL CASO.it**

L' istituto di credito convenuto perciò non diede applicazione al disposto degli artt. 6, 1° c., lett. c), l. n. 1/1991 e 18 d. lgs. n. 415/1996, trascurando per anni di concludere con i clienti in forma scritta un contratto che regolasse i rapporti di negoziazione degli strumenti finanziari e la relativa trasmissione degli ordini. La mancanza di un contratto quadro che regolasse il rapporto con l' istituto di credito ha comportato, in forza delle disciplina appena richiamata, la nullità del negozio perfezionato fra le parti, secondo il costante orientamento di questo Tribunale e della giurisprudenza di merito che fino ad ora si è espressa in proposito (Tribunale Firenze, 18 ottobre 2005; *"L' art. 23 d.lg. n. 58 del 1998, che prescrive ad substantiam il rispetto della forma scritta per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, commina espressamente la sanzione della nullità per il mancato rispetto di tale requisito formale"* Tribunale Torino, 30 maggio 2005; *"La nullità dei contratti di investimento è riscontrabile solo in difetto della forma scritta ex art. 23 t.u., forma che deve sussistere con riferimento al contratto quadro di negoziazione e di deposito titoli"* Tribunale Genova 2 agosto 2005; nello stesso senso si vedano Tribunale Milano 7 ottobre 2004, Tribunale Milano 25 luglio 2005 e 7 ottobre 2004).

Il dettato di cui agli artt. 6, 1° c. lett. c), l. 1/1991 e 18 d. lgs. 415/1996, al pari di quanto previsto dall' art. 23 d.lg. n. 58/1998, a mente dei quali il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, va infatti inteso come riferito al contratto quadro o

*Shan*

"master agreement", che si traduce nel conferimento di un incarico gestorio e che quindi disciplina in via generale le modalità di espletamento dell'incarico medesimo, con la conseguenza che i distinti ordini di borsa relativi alle singole operazioni costituiscono solo un momento esecutivo del precedente negozio (Tribunale Monza, 27 luglio 2004).

La mancata stipulazione del contratto quadro tra l'intermediario finanziario autorizzato e il cliente, che rappresenta un necessario presupposto dei successivi contratti esecutivi di mandato, determina poi in via consequenziale la nullità dell'ordine di acquisto conferito nel corso del rapporto (*"Posto che il vincolo legale della forma scritta stabilito dall'art. 23 d. lgs. 58/98 riguarda solamente il c.d. "contratto quadro" per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini relativi a strumenti finanziari e non anche i singoli ordini di compravendita impartiti dall'investitore, l'omessa sottoscrizione del primo alla data di esecuzione dell'ordine di acquisto determina la nullità dell'ordine medesimo"* Tribunale Catania 3.12.2005).

È opportuno aggiungere che non gioverebbe a sanare l'iniziale nullità il fatto che l'ordine in questione sia stato eventualmente conferito per iscritto dai clienti (circostanza peraltro allegata dalla banca a pag. 3 della sua prima memoria di replica, ma non suffragata tramite la produzione del relativo ordine), dal momento che gli ordinativi usualmente non hanno il contenuto del contratto quadro pretermesso, ma si limitano a disporre l'acquisto dei valori mobiliari.

### **IL CASO.it**

E' vero anche che gli attori, dopo aver impartito l'ordine, non solo nulla obiettarono in merito all'operazione effettuata, ma incassarono anche regolarmente le cedole relative all'investimento.

Un simile atteggiamento non può tuttavia riverberarsi sulla validità del negozio.

Esso infatti non può certo valere a convalidare il contratto nullo, stante il tassativo divieto posto in questo senso dall'art. 1423 c.c..

*SeKore*

Dall' accertamento dell' invalidità dell' ordine di acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina del 17.2.1998 a causa della mancanza del relativo contratto quadro deriva il venir meno di ogni suo effetto.

Di conseguenza, preso atto sulla base della documentazione versata in atti (doc. 5 di parte convenuta) che l' esborso sostenuto dagli attori per l' operazione in questione fu pari a complessive £. 78.702.975 ( € 40.646,69) e che gli stessi attori percepirono nel corso del rapporto cedole per complessive £. 12.250.000 (€ 6.326,59) (circostanza allegata dalla Cassa di Risparmio [redacted] s.p.a. a pag. 15 della propria comparsa di costituzione, suffragata dalla documentazione prodotta *sub* 7 e non specificamente contestata dalla controparte), l' odierna compagine convenuta è obbligata a corrispondere a \_\_\_\_\_, previa restituzione dei titoli *de quibus* e detratto l' importo delle cedole percepite in base al principio della *compensatio lucri cum damno*, la somma di € 34.320,1, oltre a interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

### IL CASO.it

La presente sentenza è immediatamente esecutiva fra le parti, ai sensi dell' art. 282 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ragione della natura delle questioni trattate e dell' attività svolta in ambito istruttorio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da \_\_\_\_\_ nei confronti della Cassa di Risparmio [redacted] s.p.a., con sede in [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, mediante atto di citazione notificato in data 16.9.2008, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:

*Carri*

- dichiara l'invalidità dell'ordine di acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina concluso in data 17.2.1998 in conseguenza della mancanza del relativo contratto quadro;
- condanna la Cassa di Risparmio [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, previa restituzione dei titoli *de quibus*, al pagamento in favore di ..... della somma di € 34.320,1, oltre a interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna la Cassa di Risparmio [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'integrale refusione in favore di ..... delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.273,53, di cui € 394,53 per spese e anticipazioni, € 1.579 per diritti e € 1.300 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

**IL CASO.it**

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio di questo Tribunale tenutasi il giorno 15 dicembre 2009.

Il Presidente estensore

Alberto Patti

TRIBUNALE DI FORLÌ	
Depositato in cancelleria	
addl	20 GEN. 2010
Il Cancelliere	

IL TRIBUNALE DI  
FORLÌ  
20 GEN. 2010

Registrato a Forlì il 2-3-10 N° 466 Mod. 4  
€ 1027,72 (Euro MILLEVENTISETTE/72 )  
di cui € ..... per trascrizione.

F.to IL DIRETTORE